

Torino, 29 maggio 2019

Spett.li  
EBAP di Bacino Territoriali  
OO.AA. Territoriali  
Studi di Consulenza  
Imprese artigiane  
e p.c. Soci Fondatori Regionali

Loro sedi

## CIRCOLARE 1/2019

**OGGETTO:** Accordo Regionale Interconfederale Intercategoriale sulla bilateralità piemontese del 4 marzo 2019.

Con la presente siamo a comunicare che, con la sottoscrizione dell'Accordo Regionale Interconfederale Intercategoriale sulla bilateralità piemontese del 4 marzo 2019 da parte delle Parti sociali, si è formalmente definita la parte economica di pertinenza categoriale regionale di tutti i settori, come da tabella allegata.

**A seguito di autorizzazione delle stesse Parti sociali, si comunica che** l'Accordo in oggetto prevede, per le imprese artigiane piemontesi, l'erogazione dei seguenti importi:

1. euro 190 "una tantum" ad integrale copertura dei periodi non coperti da contrattazione di secondo livello, da corrispondersi in due tranches ai lavoratori aventene diritto;
2. euro 2,50 per ciascun lavoratore destinati alle prestazioni di "Welfare Bilaterale Artigiano".

L'importo di cui al precedente **punto 1** sarà integralmente riconosciuto ai lavoratori unicamente nel caso questi risultino assunti entro il 31 dicembre 2017 ed ancora in forza presso la medesima azienda al 31 dicembre 2018: l'una tantum non spetta ai lavoratori assunti dal 1° gennaio 2018. In caso di part-time, gli importi saranno complessivamente riconosciuti proporzionalmente alla percentuale di attività lavorativa resa; al personale con contratto di apprendistato "professionalizzante", gli importi di cui sopra saranno riconosciuti in misura percentuale del 70%, ridotti al 35% per le altre tipologie di apprendistato.

Al solo ed esclusivo fine di facilitare le operazioni di calcolo, è stato assunto il periodo gennaio 2018 – dicembre 2018 quale periodo convenzionalmente stabilito per la definizione economica di cui al precedente punto 1;

L'importo di pertinenza spettante al lavoratore sarà corrisposto - agli aventi diritto - in n. 2 tranches di cui la prima - di importo pari a 100,00 euro - nell'ambito del cedolino paga relativo al mese di maggio 2019 e la seconda - di importo pari a 90,00 euro - nell'ambito del cedolino paga relativo al mese di maggio 2020; tali importi saranno assoggettati a tassazione separata ex art. 17 c.1 DPR 917/86.

Per tutti i contratti indicati in tabella 1 dell'accordo deve essere erogato l'importo dell'una-tantum.

L'importo di cui al precedente **punto 2** verrà versato mensilmente (per 12 mensilità) tramite modello F24 ad EBNA in aggiunta a quanto previsto dall'Accordo interconfederale regionale del 21 novembre 2016.

L'importo di competenza bilaterale regionale di cui sopra decorrerà dal 1° maggio 2019 e sarà versato unitamente alla contribuzione dovuta all'EBNA.

A decorrere dal mese di competenza maggio 2019 (pagamento su F24 entro il 16 giugno 2019), vengono quindi modificati gli importi delle quote fisse versate mensilmente da parte delle imprese.

Si riporta, di seguito, la nuova casistica dei versamenti con gli importi della quota fissa aggiornati.

#### **IMPRESE ESCLUSE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE CIGO**

##### A. CSC 4 + Organismi delle Parti Sociali

- Quota FSBA 0,60% sull'imponibile previdenziale di ciascun dipendente
- **Quota fissa 14,15 €** per numero di dipendenti, di cui nazionale € 7,65 e **regionale € 6,50**

##### B. CSC diverso da 4 con più di 5 dipendenti

- **Quota fissa 16,92 €** per numero di dipendenti, di cui nazionale € 10,42 e **regionale € 6,50**

##### C. CSC diverso da 4 fino a 5 dipendenti

- Quota 0,60% sull'imponibile previdenziale di ciascun dipendente
- **Quota fissa 14,15 €** per numero di dipendenti, di cui nazionale € 7,65 e **regionale € 6,50**

#### **IMPRESE RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE CIGO**

- **Quota fissa 16,92 €** per numero di dipendenti, di cui nazionale € 10,42 e **regionale € 6,50**

#### **CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ INPS (Legge 103/1991)**

La quota di solidarietà INPS del 10% di contribuzione, prevista dalla Legge 103/1991, è dovuta su quota parte del versamento fisso mensile aggiornato quantificata come segue:

per QUOTA MENSILE/DIPENDENTE di 14,15 €, calcolata su **5,47 €**;

per QUOTA MENSILE DIPENDENTE di 16,92 €, calcolata su **8,24 €**.

ATTENZIONE Si evidenzia che il mancato versamento delle quote fisse dovute, comporta la “non regolarità” nei confronti della bilateralità contrattualmente prevista. In questo caso, il datore di lavoro ha l’obbligo contrattuale di erogare ad ogni singolo lavoratore un importo forfettario pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Nel cedolino paga dovrà risultare il relativo riscontro formale.

Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con la sola esclusione del TFR.

Oltre a quanto sopra, l’impresa datrice di lavoro è inoltre tenuta all’erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni almeno equivalenti a quelle erogate dall’Ente bilaterale.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

Il Direttore Amministrativo  
Paolo Marcato

